

conformemente alle modificazioni introdotte negli articoli precedenti, in luogo di *sezione pel contenzioso amministrativo* deve dirsi *sezione della giustizia amministrativa*.

Leggo pertanto quest'articolo.

“ La sezione della giustizia amministrativa pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge. ”

La Commissione, d'accordo col Governo, propone la seguente aggiunta a quest'articolo:

“ Dopo la decisione definitiva, senza che nel corso del procedimento si sia proposta eccezione di incompetenza contro la giurisdizione del Consiglio di Stato, non si può per lo stesso oggetto adire l'autorità giudiziaria. ”

L'onorevole Bonacci si è iscritto a parlare contro quest'aggiunta.

Bonacci. Ho domandato di parlare per fare una calda preghiera all'onorevole presidente del Consiglio ed alla Commissione affinché vogliano rinunciare a quest'aggiunta, la quale pare a me e a molti altri assai pericolosa, se non apertamente sovversiva dei principî e delle norme consacrate da due leggi tra le migliori che abbiamo, cioè dalla legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865 e dalla legge sui conflitti di attribuzioni del 31 marzo 1877.

Esporrò brevemente le ragioni dei miei timori e della mia ripugnanza per l'aggiunta proposta dalla Commissione.

L'articolo 5º del disegno di legge dice:

“ La sezione della giustizia amministrativa pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate, in conformità delle leggi che regolano la materia cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge. ”

A questo articolo la Commissione vorrebbe aggiungere il seguente capoverso:

“ Dopo la decisione definitiva, senza che nel corso del procedimento si sia proposta eccezione d'incompetenza contro la giurisdizione del Consiglio di Stato, non si può per lo stesso oggetto adire l'autorità giudiziaria. ”

Questa proposta della Commissione, a mio avviso, viola una convenzione che espressamente o tacitamente era intervenuta tra il Governo e la Commissione da una parte, e alcuni deputati dall'altra, i quali non senza serie e gravi preoccupazioni vedevano questa riforma del Consiglio di Stato.

Secondo questa convenzione le modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato dovevano considerarsi come assolutamente distinte ed indipendenti da quell'ampio e complicato organamento di un contenzioso amministrativo, che, a quanto pare, il Governo vagheggia e intende proporre con un'altra legge speciale.

Secondo questa convenzione le modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato non dovevano modificare in alcuna guisa le disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, nè quelle della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni, per ciò che concerne la competenza giudiziaria.

Ora a me pare che con la proposta della Commissione si faccia precisamente quello che, secondo le ricordate intelligenze, non si doveva fare.

Sino a che si trattava di riformare in meglio il procedimento per la risoluzione delle questioni amministrative (procedimento che io non chiamerò contenzioso...

Crispi, ministro dell'interno. L'abbiamo tolta la parola...

Bonacci... perchè questa parola non mi pare corrispondente al concetto che dovrebbe significare, come non mi pare corretto che in questa materia si parli di giurisdizione e di attribuzioni giurisdizionali; sino a che si trattava di dare nuove garanzie alle parti interessate nelle questioni amministrative; sino a che si trattava di applicare al procedimento amministrativo alcune delle forme proprie dei procedimenti giudiziari, e più specialmente quelle che sono ordinate alla tutela del sacro diritto della difesa, io, e molti altri che consentono con me, potevamo approvare questo disegno di legge.

Ma quando si accenna a prendere molto sul serio le parole, *giurisdizione* e *attribuzioni giurisdizionali*, quando alle risoluzioni di questo rinnovato Consiglio di Stato si dà il nome di sentenze, e si attribuisce loro l'effetto di vere e proprie cose giudicate, allora, signori, noi dobbiamo insorgere per impedire lo sconvolgimento che si vuole recare nel nostro diritto pubblico con le più irragionevoli, inopportune e dannose modificazioni delle leggi del 1865 e del 1877.

Che cosa dice quest'aggiunta all'articolo 5º?